PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6192 di Mercoledì 11 novembre 2026

Patente a crediti: le novità della Nota INL 2469/2026 nei cantieri

La Nota INL 2469/2026 chiarisce requisiti, crediti aggiuntivi e modalità di gestione della patente a crediti: un quadro operativo per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri.

La Nota INL n. 2469/2026: crediti fissi e crediti mobili

Il sistema della patente a crediti, introdotto dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e disciplinato dal D.M. n. 132/2024, consente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di incrementare il punteggio iniziale attraverso il possesso di specifici requisiti.

Con la Nota prot. n. 2469 del 6 novembre 2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative per il riconoscimento dei crediti ulteriori previsti dall'articolo 5 del decreto, chiarendo requisiti, documentazione, modalità di richiesta e durata dei punteggi.

Per un inquadramento generale del sistema si può consultare l'approfondimento di PuntoSicuro La patente a crediti: le indicazioni del decreto attuativo.

Il primo chiarimento riguarda la distinzione tra **crediti fissi e crediti mobili**.

I crediti fissi devono essere richiesti annualmente, dal 1° al 31 gennaio, sulla base dei requisiti posseduti nell'anno precedente. La prima richiesta secondo questa modalità potrà essere effettuata nel gennaio 2027, con riferimento all'anno 2026.

I crediti mobili, invece, possono essere richiesti durante tutto l'anno, una volta acquisito il requisito necessario. La relativa dichiarazione sulla piattaforma è possibile dal 2 novembre 2026.

La distinzione è importante anche ai fini del mantenimento del punteggio: alcuni crediti hanno validità annuale, altri sono permanenti, mentre altri ancora restano validi soltanto fino a quando permane la condizione che ne ha consentito il riconoscimento.

Formazione aggiuntiva dei lavoratori: requisiti e documentazione

Tra i requisiti più interessanti rientra la formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per ottenere il credito, almeno un terzo dei lavoratori occupati deve aver partecipato ad almeno quattro corsi differenti nell'arco di un triennio, riferiti ai rischi individuati attraverso la valutazione dei rischi e alle mansioni svolte.

È previsto un ulteriore incremento di due crediti quando la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto subordinato.

I corsi devono essere ulteriori rispetto alla formazione obbligatoria. Possono essere considerati anche corsi previsti dalla normativa, purché abbiano una durata superiore ai minimi stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

I percorsi devono essere organizzati da soggetti formatori individuati dall'Accordo e possono essere svolti in presenza, videoconferenza sincrona o e-learning, nel rispetto delle relative condizioni. Per i corsi in presenza e videoconferenza sincrona il limite massimo è di 30 partecipanti.

I docenti devono possedere i requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013. Il datore di lavoro non può svolgere la funzione di docente formatore ai fini del riconoscimento del credito.

È necessario frequentare almeno il 90% delle ore previste e superare una verifica dell'apprendimento con almeno il 70% di risposte corrette. Il soggetto formatore deve rilasciare un attestato contenente i dati del partecipante, la tipologia e la durata del corso, la modalità di erogazione e l'indicazione che si tratta di formazione ulteriore in materia di sicurezza.

Per il calcolo del numero dei lavoratori si utilizza la media aritmetica dei dipendenti presenti al 31 dicembre dei tre anni considerati, tenendo conto della percentuale di part-time. Il credito ha validità annuale e deve essere richiesto nuovamente ogni anno, aggiornando il periodo di riferimento.

Mastro Formatore Artigiano e formazione pratica

La Nota chiarisce anche il riconoscimento dei crediti collegati alla figura del Mastro Formatore Artigiano, prevista dal CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.

Per dimostrare la partecipazione del MFA alla formazione pratica dei dipendenti in cantiere, l'impresa deve acquisire da Formedil un attestato o una dichiarazione che certifichi l'attività svolta in qualità di docente.

Il credito ha validità di 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione. In caso di ulteriori corsi, può essere presentata una nuova attestazione, senza possibilità di cumulare i crediti nel periodo di sovrapposizione.

La Nota considera inoltre il requisito relativo alla qualifica di Mastro Formatore Artigiano, anch'esso collegato alla documentazione rilasciata da Formedil e soggetto alla validità indicata per la relativa fattispecie.

Pubblicità

Investimenti tecnologici: quali soluzioni possono essere riconosciute?

Un altro tema centrale riguarda gli investimenti in soluzioni tecnologicamente avanzate per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il D.M. n. 132/2024 individua tre fasce di investimento: da 5.000 a 25.000 euro, da 25.000,01 a 50.000 euro e oltre 50.000 euro.

Non è sufficiente acquistare un'attrezzatura o un dispositivo di sicurezza: la soluzione deve essere innovativa, disponibile sul mercato, identificabile e caratterizzata da comprovata efficacia nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.

Tra gli esempi richiamati dall'INL figurano:

- sensori per il monitoraggio di rumore, temperatura, radiazioni, gas tossici e ossigeno;

- DPI e abbigliamento intelligente con sensori di prossimità, contaminazione e movimento;
- cartelle cliniche elettroniche e sistemi di tracciamento dell'esposizione;
- robot e sistemi automatizzati per attività pericolose;
- droni per ispezioni e monitoraggi in contesti ad alto rischio;
- realtà virtuale, aumentata e mista per formazione, simulazioni e assistenza da remoto.

Gli investimenti possono essere cumulati, anche se effettuati in periodi differenti, per determinare la fascia di credito spettante. Il relativo punteggio è permanente, in quanto non è previsto uno specifico termine di validità.

DVR e dimensione aziendale

La Nota chiarisce il credito collegato all'adozione del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Il requisito riguarda le imprese con più di 10 e fino a 50 lavoratori. Non è invece riconosciuto alle aziende fino a 10 lavoratori che effettuano la valutazione secondo le procedure standardizzate previste dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il legale rappresentante deve presentare un'autodichiarazione attestante il possesso del requisito. Il credito permane fino a quando non intervengono variazioni nella dimensione aziendale tali da far scendere il numero dei lavoratori sotto la soglia prevista.

La Nota disciplina anche i crediti collegati alle diverse fasce dimensionali dell'impresa. Il numero dei dipendenti deve essere dichiarato facendo riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente. Dal computo sono esclusi i lavoratori a tempo determinato occupati per meno di sei mesi e i lavoratori in somministrazione presso l'utilizzatore.

I crediti relativi alle diverse fasce dimensionali non sono cumulabili.

Medico competente e RLS/RLST: due visite in cantiere

Particolarmente significativo è il credito riconosciuto alle imprese che effettuano almeno due visite del medico competente in cantiere con la partecipazione del RLS o RLST.

Le due visite possono essere effettuate anche nello stesso cantiere, purché questo sia stato attivo nell'anno di riferimento.

Per ottenere il punteggio, l'impresa deve presentare un'autodichiarazione con l'elenco dei cantieri, le date delle visite e la documentazione sottoscritta dal medico competente e controfirmata dal RLS o RLST.

Il credito ha validità annuale.

La previsione valorizza la collaborazione tra le figure della prevenzione e la possibilità di verificare direttamente le condizioni di lavoro, le criticità operative e l'efficacia delle misure adottate. Resta fermo l'obbligo ordinario di sopralluogo del medico competente previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2008.

Altri requisiti: contratti certificati, formazione linguistica e Casse Edili

La Nota fornisce chiarimenti anche su ulteriori requisiti previsti dall'articolo 5 del D.M. n. 132/2024.

Certificazione dei contratti. Il requisito riguarda la certificazione di tutti i contratti di appalto in essere relativi ai cantieri e di tutti i contratti di lavoro flessibile. La certificazione deve essere richiesta tempestivamente. Se l'istanza è stata presentata entro

l'anno ma la procedura si conclude successivamente, il requisito può considerarsi soddisfatto secondo le condizioni indicate dall'INL. Il datore di lavoro deve autocertificare annualmente il rispetto del requisito.

Formazione linguistica. Il credito è riconosciuto quando i lavoratori stranieri hanno frequentato corsi di lingua italiana conseguendo un'attestazione di livello A1 o superiore. L'impresa deve dichiarare i nominativi, il periodo dei corsi e l'ente formatore. Sono considerate anche determinate assunzioni di lavoratori stranieri che abbiano completato percorsi di formazione professionale e civico-linguistica nel Paese di origine.

Incentivo Cassa Edile/Edilcassa. Il requisito riguarda le imprese che denunciano operai di primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai presenti nell'organico. Per il riconoscimento occorre un'attestazione della Cassa Edile o Edilcassa. Il credito ha validità di 12 mesi e può essere rinnovato.

Cooperative. La Nota considera anche la certificazione del regolamento interno delle cooperative, prevista tra i requisiti dell'articolo 5, con validità permanente salvo variazioni delle condizioni dichiarate.

Aggiornamento e perdita dei crediti

La gestione dei crediti non termina con il loro riconoscimento. Occorre infatti monitorare periodicamente la permanenza dei requisiti.

I crediti fissi non permanenti devono essere aggiornati entro il 31 gennaio di ogni anno successivo. In mancanza di aggiornamento, la decurtazione avviene dal 1° febbraio.

Per i crediti mobili, l'aggiornamento deve essere effettuato prima della scadenza del requisito. In caso contrario, il punteggio viene decurtato alla scadenza.

La Nota affronta anche il caso delle imprese che, nel periodo previsto per la richiesta dei crediti fissi, abbiano una patente con meno di 15 crediti o sospesa: in tale situazione, la richiesta potrà essere presentata soltanto nel mese di gennaio dell'anno successivo.

Infine, per i crediti fissi permanenti collegati alla dimensione aziendale, le Commissioni di recupero crediti possono considerare le eventuali riduzioni del numero dei lavoratori intervenute durante il periodo di inoperatività della patente, quando l'impresa non abbia potuto effettuare la comunicazione ordinaria.

Per approfondire il tema della perdita e del recupero dei punteggi è disponibile l'articolo di PuntoSicuro Patente a crediti: le indicazioni e il modulo per il recupero dei crediti.

Conclusioni: una gestione continuativa dei requisiti

La Nota INL n. 2469/2026 fornisce indicazioni importanti per rendere più chiara e uniforme la gestione dei crediti ulteriori della patente a crediti.

La distinzione tra crediti fissi e mobili, le regole sulla formazione aggiuntiva, la documentazione degli investimenti tecnologici e le modalità di aggiornamento richiedono alle imprese una gestione organizzata delle informazioni.

È quindi opportuno predisporre un archivio delle certificazioni e degli attestati, monitorare le variazioni dell'organico, programmare le attività formative e verificare periodicamente le scadenze.

Il riconoscimento dei crediti non dovrebbe essere considerato soltanto un adempimento amministrativo, ma un'occasione per valorizzare investimenti, formazione e attività concrete di prevenzione, contribuendo al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei cantieri.

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota n. 2469 del 6 novembre 2026 - Patente a crediti. Crediti ulteriori.

RXY

Licenza Creative Commons
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it